



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

Sede Legale: 25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211

Ufficio di Milano: 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. BS - 327414

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it

e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnersservizi@legalmail.it

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 15 DEL 06/09/2022
“Fringe benefit - DECRETO AIUTI BIS, n. 115”

Argomento	Descrizione
DL Decreto Aiuti BIS 9/08/2022 n. 115	<p>Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600 euro, per il periodo d'imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro.</p> <p>L'art. 12 del D.L. n. 115/2022, oltre a prevedere l'aumento del limite esentasse legato ai fringe benefit, introduce come importante novità l'ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. Più specificamente, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.</p> <p>Il decreto Aiuti bis ha prorogato anche per il 2022 l'aumento, introdotto sin dal 2020 dal decreto Agosto e prorogato poi nel 2021 dalla legge di conversione del decreto Sostegni (legge n.69/2021), del limite di esenzione fiscale e contributivo di 258,23 euro annui per il valore dei beni ceduti.</p>
Le novità	<p>L'art. 12 del D.L. n. 115/2022 prevede infatti che: <u>“Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”</u></p> <p>Di fatto, quindi, viene prorogato, sempre come misura straordinaria ed eccezionale, anche per il 2022 il particolare regime di deroga al limite dei 258,23 euro introdotto per la prima volta dal decreto Agosto 2020 (D.L. n. 104/2020) per il 2020 e in seguito prorogato per l'anno 2021 dalla legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni).</p> <p>Rispetto agli anni 2020 e 2021, per il 2022 vi sono, però, delle novità: viene infatti previsto che il limite di esenzione sale a 600,00 euro e che in questo ammontare vi rientrano anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.</p> <p>Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- il “plafond” a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta a euro 600,00;- nell'ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Argomento	Descrizione
I limiti di esenzione 2022	<p>Diversamente da quanto previsto per il periodo emergenziale durante il quale era stato stabilito, sia per il periodo d'imposta 2020 che per il 2021, il raddoppio del limite di euro 258,23 previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, si ritiene che l'articolo 12 del DL n. 115/2022, stante la formulazione letterale della norma, introduca un regime fiscale in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR,</p> <ul style="list-style-type: none"> - non soltanto con riferimento al limite di esenzione (che risulta per il 2022 pari a euro 600,00), - ma soprattutto con riferimento all'ulteriore previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile. <p>In altre parole, per l'anno 2022, in caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a euro 600,00 non dovrebbe essere assoggettato l'intero valore ma esclusivamente l'eccedenza rispetto al limite di esenzione.</p>
Soglia ulteriore rispetto al bonus carburante	<p>Al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi anche eventuali ulteriori buoni benzina), incluse le somme per i pagamenti delle utenze domestiche.</p> <p>In altri termini, la soglia "generale" di 600 euro va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari a 200 euro.</p>
Lavoratori destinatari	<p>A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l'esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, all'offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi, questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento "ad personam", inoltre l'articolo 12 del DL 115/2022 non prevede alcuna distinzione fra i lavoratori e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio.</p>
Effetti sull'operato dei datori di lavoro/sostituti d'imposta	<p>La previsione del nuovo limite di esenzione ad euro 600,00 intervenuto in corso d'anno ad opera del Decreto Aiuti-bis e valido con riferimento a tutto il 2022, produce inevitabilmente effetti sull'operato dei datori di lavoro/sostituti d'imposta. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l'entrata in vigore del DL n. 115/2022 (avvenuta il 10 agosto 2022), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d'imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi; - per i lavoratori in forza, si rende necessario l'adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto; - il bonus può essere erogato in modo unilaterale dall'azienda, a fronte della disponibilità del datore di lavoro a riconoscere somme o rimborsi per far fronte al caro energia, il lavoratore sarà tenuto comunque a

Argomento	Descrizione
	<p>presentare i giustificativi delle spese sostenute;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è necessario che l'azienda stipuli un accordo o un contratto integrativo per erogare bonus legati al caro energia, il bonus per pagare le bollette può essere assegnato al lavoratore come benefit, anche ad personam o in caso di conversione dei premi di risultato in beni e servizi, in base al comma 184 della legge 208/2015; - il datore di lavoro dovrebbe acquisire e conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte. Manca, nel caso di specie, un riferimento ai familiari, per cui se la bolletta è intestata al marito, la moglie dipendente non sembra poter accedere all'agevolazione.
<p>Un'opportunità anche per gli smart worker</p>	<p>L'innalzamento a 600 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit e l'inclusione nella soglia delle somme erogate o rimborsate per pagare le utenze domestiche si propone l'obiettivo di agevolare le iniziative datoriali a favore dei dipendenti per mitigare l'aumento generalizzato dei costi (in particolare energetici), ma può essere uno strumento utile alle imprese per venire incontro alle richieste di compartecipazione alle spese "domestiche" sostenute dai dipendenti in smart working.</p> <p>Grazie alle nuove disposizioni sui benefit, sarà possibile arricchire i piani di welfare e le policy aziendali riguardanti lo smart working con il rimborso (quantomeno parziale) dei costi sostenuti dai dipendenti e anche solo indirettamente legati all'attività lavorativa da remoto, ad esempio per l'aria condizionata, l'energia elettrica, l'acqua o il riscaldamento.</p> <p>Il supporto alle maggiori spese personali, seppur considerato astrattamente percorribile dall'amministrazione finanziaria, si è rivelato per i datori di lavoro fino a oggi, di fatto, impraticabile, per l'elevata complessità operativa e per il connesso rischio di contestabilità, dal punto di vista fiscale e contributivo, derivante dalle stringenti condizioni di ammissibilità espresse dall'amministrazione finanziaria stessa nelle risposte a interpello 314 del 30 aprile 2021 e 328 dell'11 maggio 2021, nelle quali erano state ritenute imponibili le erogazioni basate, tra le altre cose, su criteri forfettari, non oggettivi e analitici. Ora, grazie alle nuove disposizioni, le difficoltà pratiche nell'individuare i criteri di rimborso sono finalmente, almeno in parte, superate e si rendono attuabili nuove soluzioni per gestire un parziale rimborso dei costi inerenti al lavoro da remoto.</p>

Argomento	Descrizione				
Tavola di sintesi	Fringe benefit: regime fiscale e contributivo 2020-2022				
		Regime ordinario art. 51, co. 3, TUIR	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	Limite annuo	258,23	516,46	516,46	600,00
	Beni rientranti	Beni e servizi fino al limite annuo: - Buono spesa - Buono benzina	Beni e servizi fino al limite annuo: - Buono spesa - Buono benzina	Beni e servizi fino al limite annuo: - Buono spesa - Buono benzina	Beni e servizi fino al limite annuo: - <u>Buono spesa</u> - <u>Buono benzina</u> - <u>Rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.</u>
Eventuali ulteriori beni e servizi oltre il limite annuo	Imponibile tutto l'importo riconosciuto, compresa la "soglia" esente	Imponibile tutto l'importo riconosciuto, compresa la "soglia" esente	Imponibile tutto l'importo riconosciuto, compresa la "soglia" esente	Buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro	

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)